



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 209

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 29 ottobre 2007

INDICE**Commissioni permanenti**

5^a - Bilancio » 3

CONVOCAZIONI Pag. 49

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

BILANCIO (5^a)

Lunedì 29 ottobre 2007

154^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

indi del Vice Presidente

FORTE

indi del Presidente

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Sartor e Grandi.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre scorso.

Il presidente MORANDO dichiara inammissibili, per materia, gli emendamenti 4.12, 4.0.10, 5.39, 5.120, 5.0.13, 7.0.11 e 8.0.23 e, per mancanza di copertura finanziaria, gli emendamenti 4.2, 4.18, 4.19, 4.0.5, 5.2, 5.6, 5.11, 5.12, 5.13 (limitatamente ai commi 5-*bis* e 6-*bis*), 5.14, 5.21, 5.27, 5.33, 5.34, 5.35, 5.37, 5.45, 5.67, 5.86, 5.98, 5.99, 5.109, 5.121,

5.122, 5.123, 5.0.14, 6.0.3, 7.1, 7.4, 10.1, 10.6, 10.0.1, 10.0.2 nonché il subemendamento 10.0.6/1 (limitatamente al comma 1-*bis*).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, che si danno per illustrati.

Il presidente MORANDO avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) sottoscrive e illustra l'emendamento 5.40, che prevede l'abolizione di una speciale tassa sulle concessioni governative, soffermandosi analiticamente sulle modalità con le quali si procede alla sua copertura.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 5.116, diretto a subordinare l'applicazione della sanzione amministrativa, in materia di imposte dirette e d'imposta sul valore aggiunto, al definitivo accertamento della violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, prevedendo al contempo un importo a partire dal quale trova applicazione la sanzione prevista.

L'oratore osserva altresì che la presentazione, da parte del relatore e del Governo, di numerosi emendamenti all'articolo 5 evidenzia l'estrema importanza delle questioni in esso affrontate, che non trovano adeguata risposta nel disegno di legge in esame, prospettando inoltre l'esigenza di procedere a una trattazione unitaria del complesso degli interventi proposti in materia.

Il presidente FORTE richiede indi al Governo, previo assenso della Commissione, la presentazione della relazione tecnica sull'emendamento 5.0.2.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente MORANDO avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

La senatrice DONATI (*IU-Verdi-Com*) illustra congiuntamente gli emendamenti 6.2 e 6.8, a sua firma, il primo dei quali mira a promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, rilevando innanzitutto che, nell'attuale formulazione dell'articolo 6, il fondo istituito presenta un'operatività limitata all'anno 2008. Con l'emendamento in questione, invece, si conferisce stabilità al fondo in parola, con una copertura basata sull'incremento dell'imposizione fiscale sul consumo dei carburanti. La linea di intervento proposta tiene conto inoltre delle indicazioni emerse nell'ambito della sede istituzionale alla quale partecipano la Presidenza del Consiglio, i rappresentanti degli enti locali e delle imprese di trasporto. Evidenzia

quindi l'indifferibilità di un intervento volto a migliorare la qualità del servizio nell'ambito del trasporto pubblico locale.

In ordine all'emendamento 6.8, ne evidenzia le finalità di incremento delle risorse finanziarie per il miglioramento della mobilità dei lavoratori pendolari, per quanto riguarda, in particolare, l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 6.6, volto a incrementare le disponibilità del fondo per il trasporto pubblico locale, con particolare riguardo al finanziamento dei contributi in favore degli enti locali per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*) illustra congiuntamente i contenuti delle proposte 6.9 e 6.0.2: con la prima si intendono destinare risorse per la riattivazione dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, alla luce del procedimento avviato dagli organi comunitari. Segnala quindi l'indifferibilità di un intervento risolutivo, in relazione al quale resta possibile approfondire le modalità di copertura finanziaria, esprimendo tuttavia l'auspicio che il relatore e il Governo possano pronunciarsi in senso favorevole.

Passando ad illustrare l'emendamento 6.0.2, rileva la necessità di prevedere uno stanziamento per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici dei comuni di particolare rilievo urbanistico e culturale, già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Ribadisce quindi l'opportunità di un congruo apporto finanziario volto ad assicurare la mobilità alternativa anche nella prospettiva di promuovere lo sviluppo del turismo locale.

Si intendono quindi illustrati i restanti emendamenti presentati all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 7, il presidente MORANDO rileva che alcune proposte – quali, ad esempio, gli emendamenti 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.7 – dispongono una compensazione dell'aumento di spesa con un incremento di gettito: riguardo a tali emendamenti fa presente di essersi orientato in senso favorevole alla loro ammissibilità, precisando tuttavia che appare necessario approfondire ulteriormente i profili finanziari attraverso la predisposizione di apposita relazione tecnica. Rileva inoltre che appare opportuno pervenire alla formazione di un'unica proposta, atteso che gli emendamenti concernono analoga materia.

Il sottosegretario SARTOR illustra l'emendamento 7.0.6, che interviene sulla disciplina dell'ISEE, semplificando le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti. Il complessivo disegno sotteso all'emendamento persegue la razionalizzazione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria nella prospettiva di potenziare il controllo della pubblica amministrazione sul volume dei dati dichiarati.

Il presidente MORANDO comunica che l'emendamento 7.0.7 è stato già riformulato in un testo 2, in relazione al quale viene richiesta al Governo la presentazione della relazione tecnica.

Conviene la Commissione.

L'emendamento 7.0.10, illustrato dal senatore FERRARA (*FI*), è diretto ad assicurare l'efficienza del mercato in termini di concorrenza, limitando l'applicazione della norma che prevede la non imponibilità, per le cooperative e i loro consorzi, delle somme destinate alle riserve indivisibili, ai soli organismi che non superano il fatturato globale annuo di 100 milioni di euro. Altrimenti, alle predette società si applica il regime tributario previsto per le società per azioni.

Si intendono quindi illustrati i restanti emendamenti all'articolo 7.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*) sottoscrive e illustra l'emendamento 8.0.4, che detta norme per la formazione del Governo. Si prevede al riguardo l'applicazione del decreto legislativo n. 300 del 1999, abrogando le disposizioni nel frattempo emanate. L'efficacia dell'intervento decorre dalla prossima nomina del Presidente del Consiglio dei ministri. Va quindi giudicato positivamente l'impianto generale della proposta, nella prospettiva di attuare una riduzione di spesa e di razionalizzare l'organizzazione del Governo.

Dopo che il presidente MORANDO rende noto che sono stati presentati altri emendamenti aventi contenuto identico o analogo in riferimento all'articolo 14 del disegno di legge, il senatore VEGAS (*FI*) chiede chiarimenti in ordine all'emendamento 8.0.8, circa le motivazioni poste a base della ritenuta ammissibilità di tale proposta, che risulta contraddittoria nella formulazione.

Il presidente MORANDO ribadisce il proprio orientamento favorevole all'ammissibilità dell'emendamento in questione, non ritenendo fondati i rilievi dianzi espressi, posto che nell'articolazione del bilancio dello Stato è presente una specifica missione/programma di spesa concernente il funzionamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale.

Il senatore VEGAS (*FI*) fa presente al riguardo che il riferimento del programma di spesa comprende anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Relativamente all'ambito di applicazione dell'emendamento, il presidente MORANDO osserva che dovrebbero rientrarvi gli organismi da esso richiamati, in conformità peraltro con l'articolazione del bilancio dello Stato testé richiamata. Quanto al merito della proposta, osserva che il primo comma disciplina la modificazione delle dotazioni degli organi co-

stituzionali e di rilievo costituzionale, mentre il secondo comma salvaguarda l'autonomia degli organismi considerati nell'adottare i provvedimenti di propria competenza entro i limiti di spesa previsti dalla norma di carattere generale.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 8.0.8 e 8.0.9, sottolineando l'esigenza di contenere la spesa degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, tanto più che la relativa dotazione economica è parte integrante del bilancio dello Stato. In particolare, l'emendamento 8.0.8 introduce un tetto all'aumento della spesa dei suddetti organi con conseguente beneficio per le finanze statali.

In merito all'emendamento 8.0.9, lo riformula in un testo 2, che sopprime il comma 1. Fa presente quindi che la proposta mira a contenere i costi impropri della politica eliminando centri, istituti e commissioni ritenuti non indispensabili.

Il senatore FERRARA (*FI*) manifesta a sua volta dubbi circa l'ammissibilità dell'emendamento 8.0.8, paventando il rischio che un intervento puntuale possa ledere l'autodichia degli organi costituzionali. Rammenta al riguardo che alcuni anni fa, durante l'esame del disegno di legge finanziaria, emendamenti di analogo tenore sono stati giudicati inammissibili.

In risposta ad un quesito del senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*), il senatore FERRARA (*FI*) puntualizza quindi che in occasione della manovra finanziaria per il 2005 sono stati dichiarati inammissibili emendamenti concernenti la Presidenza della Repubblica, il Parlamento e la Corte costituzionale, precisando comunque che la Presidenza del Consiglio non è un organo costituzionale.

Il PRESIDENTE nega che la proposta emendativa in questione sia lesiva dell'autonomia degli organi costituzionali, atteso che essa pone esclusivamente un limite agli aumenti di spesa, senza disporre riduzioni di bilancio.

La senatrice RUBINATO (*Aut*) aggiunge la propria firma all'emendamento 8.0.8.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché le proposte emendative relative all'articolo 9, si danno per illustrati.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Il senatore VITALI (*Ulivo*) presenta una riformulazione dell'emendamento 10.4 in un testo 2, che concerne le modalità di calcolo del patto di stabilità interno senza comportare nuovi oneri. Fa presente infatti che, nell'intesa stipulata tra Governo ed enti locali, è stata attribuita la possibilità

ai comuni con un saldo finanziario positivo di ridimensionare il contributo loro richiesto; pertanto, pur riconoscendo all'Esecutivo di aver provveduto per dare respiro ai comuni più virtuosi, rileva che la misura può essere comunque insufficiente per i comuni di grandi dimensioni. La proposta emendativa a sua firma pone quindi l'accento sulla possibilità di scelta tra diverse modalità di calcolo riferite al patto di stabilità.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) dà conto dell'emendamento 10.16, richiamando il dibattito già svolto in occasione del decreto-legge n. 159 in materia di strumenti finanziari derivati. Nel rammentare le numerose proposte emendative già presentate in quella sede, sottolinea che l'emendamento in esame introduce una valutazione sul rischio connesso all'utilizzo di tali strumenti effettuata dalla competente Direzione generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Manifesta comunque piena disponibilità a riformulare l'emendamento per accogliere alcuni principi contenuti negli emendamenti presentati al decreto-legge n. 159 ed in particolare il riferimento alla trasparenza e alle direttive in materia, ferma restando la necessità di introdurre un supplemento di informazione.

In risposta ad una richiesta di chiarimento del senatore BALDASSARRI (*AN*), il relatore LEGNINI (*Ulivo*) si dichiara disponibile ad un'ulteriore riflessione sulla possibilità di introdurre un tetto percentuale sul totale dell'indebitamento.

Quanto all'emendamento 10.0.5, il relatore si sofferma sulla necessità di prorogare per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per quegli enti locali commissariati negli anni 2004 e 2005.

Passando ad illustrare l'emendamento 10.0.6, ricorda che nella scorsa legge finanziaria è stato istituito un fondo per il trasferimento ai piccoli comuni di risorse sulla base di un preciso rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva. Nella fase di applicazione solo circa 1.500 comuni hanno beneficiato delle risorse di cui al suddetto fondo, mentre sono stati esclusi circa 3.500 comuni, nei confronti dei quali interviene l'emendamento in questione. Poiché la copertura prevista dall'emendamento 10.0.6 insiste sul fondo attualmente esistente, prevedendo l'utilizzo di una quota dello stesso, chiede al Governo di verificare la possibilità di istituire un fondo ulteriore e integrativo rispetto agli stanziamenti già disposti. In tal caso manifesta la volontà di riformulare l'emendamento.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica al Governo sull'emendamento 10.0.5.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 10 si danno per illustrati.

Si passa indi all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) invita i firmatari degli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5 a ritirarli, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 4.6. Dopo aver invitato i firmatari degli emendamenti 4.7 e 4.8 a ritirarli, manifesta un orientamento favorevole sull'emendamento 4.9, chiedendo tuttavia al Governo di valutarne gli effetti finanziari. Invita nuovamente al ritiro i firmatari degli emendamenti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16, esprimendo un parere contrario sull'emendamento 4.21. In merito, ritiene inopportuno intervenire in materia di consorzi fidi, dato che essi sono già stati oggetto di riforma attraverso la legge finanziaria 2007.

Manifesta un avviso contrario anche sugli emendamenti 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 4.26 (pubblicato in allegato in un testo che reca la correzione di un errore materiale), purché il Governo valuti la correttezza della copertura ivi prevista.

Dopo aver espresso un orientamento favorevole sull'emendamento 4.126, invita i firmatari dell'emendamento 4.0.1 a ritirarlo per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno. Quanto all'emendamento 4.0.2, il parere sarebbe contrario, a meno che esso non sia riformulato nel senso di rateizzare la restituzione delle somme indebitamente percepite per prestazioni pensionistiche dai soggetti residenti all'estero. Pertanto, fa proprio l'emendamento 4.0.2 e lo riformula in un testo 2 che sottopone alla valutazione del Governo in ordine alla copertura.

Il parere è quindi contrario sull'emendamento 4.0.3, mentre invita a ritirare l'emendamento 4.0.4 atteso che esso è stato approvato con riferimento al decreto-legge n. 159. Suggerisce quindi di accantonare gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8, di identico tenore, e invita al ritiro i firmatari dell'emendamento 4.0.9, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GRANDI esprime un parere contrario sull'emendamento 4.3, invitando i firmatari a ritirare gli emendamenti 4.4 e 4.5. Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 4.6, invita a ritirare, altrimenti il parere è contrario, gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.13 e 4.14, mentre si esprime in senso contrario sull'emendamento 4.15.

Dopo aver invitato i firmatari a ritirare l'emendamento 4.16, esprime un orientamento negativo sugli emendamenti 4.21, 4.22, 4.23 e 4.24, suggerendo altresì il ritiro dell'emendamento 4.25. Con riferimento all'emendamento 4.26, dichiara di sospendere l'espressione del parere in attesa di una corretta valutazione della copertura, manifestando comunque un orientamento di massima favorevole.

Dopo aver espresso un avviso favorevole sull'emendamento 4.126, invita al ritiro i firmatari dell'emendamento 4.0.1, riservandosi di valutare successivamente la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.0.2. Nel condividere l'orientamento dichiarato dal relatore sugli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4, concorda anche sulla proposta di accantonare gli emenda-

menti 4.0.7 e 4.0.8, esprimendo poi un parere contrario sull'emendamento 4.0.9.

Si passa indi alle votazioni.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5, mentre approva l'emendamento 4.6.

In esito a successive votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 4.7 e 4.8.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) invita il Governo a rivedere l'orientamento espresso con riferimento all'emendamento 4.9.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*), l'emendamento 4.9, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge altresì gli emendamenti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 4.26, per il quale viene richiesta la predisposizione della relazione tecnica, al fine di una più completa valutazione circa la copertura prevista.

Dopo che il senatore VITALI (*Ulivo*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 4.126, esso, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il senatore ENRIQUES (*Ulivo*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.0.1 e lo ritira, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

In merito all'emendamento 4.0.2, su cui – rammenta il PRESIDENTE – il relatore ha presentato una riformulazione in un testo 2, prende la parola il senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*), invitando a verificare che dalla sua approvazione non derivino discriminazioni tra i residenti all'estero e i residenti in Italia.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) esprime perplessità in merito alla dizione contenuta nella parte finale, con riferimento all'esclusione degli interessi rispetto a somme indebitamente percepite.

Alla luce delle considerazioni espresse, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 4.0.2 (testo 2) e 4.0.3.

Il presidente MORANDO propone di richiedere formalmente la predisposizione della relazione tecnica in ordine all'emendamento 4.0.2 (testo 2), testé accantonato, al fine di valutarne i profili finanziaria.

La Commissione conviene.

La senatrice RUBINATO (*Aut*) ritira l'emendamento 4.0.4.

Il senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*) manifesta alcune riserva in ordine all'emendamento 4.0.7, suscettibile di determinare discriminazioni tra soggetti residenti all'estero.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) puntualizza che l'emendamento mira esclusivamente ad innalzare il limite della franchigia già prevista dall'ordinamento, con indubbi benefici per lo Stato italiano.

Il sottosegretario GRANDI tiene a precisare che occorre conformarsi alle convenzioni bilaterali già stipulate con alcuni Paesi. L'emendamento 4.0.7 è finalizzato comunque a disciplinare i redditi prestati all'estero in zone di frontiera, in attesa di nuove convenzioni con i Paesi limitrofi.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*), nel concordare con le osservazioni del Sottosegretario, sottolinea l'esigenza di parametrare il sistema al reddito medio dei Paesi di residenza.

Alla luce dei pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, la Commissione conviene di accantonare gli identici emendamenti 4.0.7 e 4.0.8, sui quali viene richiesta la predisposizione della relazione tecnica dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.9 è respinto dalla Commissione.

Concluse le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4, prende la parola il senatore MONTALBANO (*Misto-CS*) per annunciare il ritiro degli emendamenti 13.3, 62.4 e 62.7.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817**Art. 4.****4.26**

VALPIANA, EMPRIN, GILARDINI, ALFONZI, ZUCCHERINI, TECCE, ALBONETTI

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 21, nota 3, del decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, dopo le parole: "nonché a non vedenti" sono aggiunte le seguenti parole: "e sordi"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 250;

2009: - 250;

2010: - 250.

4.0.2 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, il recupero dell'indebito è effettuato mediante trattenuta diretta mensile sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

Art. 8.**8.0.9 (testo 2)**

SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, VILLONE, GRASSI, GIULIANI, TIBALDI, COSSUTTA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di Centri, Istituti, Commissioni, Autorità)

1. È soppresso il Collegio operante nell'ambito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui agli articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

2. È soppressa la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e all'articolo 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

3. È soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alla legge n. 576 del 12 agosto 1982, e successive modificazioni.

4. È soppresso l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

5. Le funzioni del soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Salvo quanto disposto nel precedente comma 6, le funzioni già svolte dalle strutture sopresse sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data con decreto del Presidente del consiglio dei ministri non avente natura regolamentare si dispone l'assegnazione ad altra amministrazione del personale dipendente in servizio presso le strutture sopresse.

7. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione al commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

8. Alla data del 30 giugno 2008 cessa il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società sviluppo italia, ora denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d'impresa s.p.a., nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Cessa, altresì, dal 30 giugno 2008 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Società, e in quelli delle società da essa partecipate o controllate. Entro la stessa data con decreto del Presidente del consiglio dei ministri non avente natura regolamentare è disposta l'assegnazione del personale dipendente dalla Società che ne faccia richiesta ad amministrazioni centrali o periferiche dello Stato».

Art. 10.

10.4 (testo 2)

VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sopprimere le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine della lettera;

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) "681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Per gli enti che hanno nel triennio 2003-2005 un saldo di competenza mista positivo e maggiore del saldo di cassa è data la facoltà di conseguire un saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno."»;

c) sostituire la lettera m) con la seguente:

m) dopo il comma 686 aggiungere il seguente:

«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione Europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con le associazioni degli enti locali, adotta adeguate misure di

contenimento per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

155^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e Sartor, per le infrastrutture Meduri e per i beni e le attività culturali Marcucci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) invita i proponenti dell'emendamento 5.1 al ritiro, pur esprimendo nel merito una valutazione positiva sulle norme da esso recate. Evidenzia altresì che la predetta proposta emendativa risulta analoga all'emendamento 5.18, per il quale propone invece l'accantonamento. Viene altresì proposto l'accantonamento dell'emendamento 5.5, sul quale il giudizio nel merito è favorevole, anche se occorre valutare l'onere finanziario prefigurato, che appare eccessivo. Dopo aver ritirato l'emendamento 5.9, attesa l'eccessiva rilevanza degli oneri finanziari conseguenti allo stesso, il relatore invita al ritiro i proponenti dell'emendamento 5.10, avvertendo che in caso di mancato ritiro il proprio parere è contrario. Riguardo all'emendamento 5.13, per le parti dichiarate ammissibili, il parere è contrario. Dopo aver invitato i presentatori degli emendamenti 5.16 e 5.17 al ritiro degli stessi, avverte che in caso contra-

rio il proprio parere sarà negativo. Il relatore propone altresì l'accantonamento delle proposte emendative 5.22 e 5.23, chiedendo al Governo una valutazione degli oneri finanziari connessi a tale disciplina. Invita inoltre i presentatori dell'emendamento 5.36 al ritiro, avvertendo che in caso contrario il parere è negativo. Riformula poi l'emendamento 5.38 nel testo 2 ed invita i firmatari degli emendamenti 5.40 e 5.41 al ritiro degli stessi, per la trasformazione di tali proposte emendative in appositi ordini del giorno. Successivamente esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.49, 5.50, 5.51 e 5.52. Dopo aver proposto l'accantonamento della proposta emendativa 5.54, al fine di approfondirne le implicazioni sul piano della normativa comunitaria, il relatore invita il presentatore dell'emendamento 5.56 al ritiro, avvertendo che in caso contrario il proprio parere sarà negativo. Propone inoltre l'accantonamento degli emendamenti 5.58, 5.59 e 5.60. Invita poi al ritiro i firmatari degli emendamenti 5.69, 5.71, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.79, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.87, 5.88, 5.90, avvertendo che in caso contrario il proprio parere sarà negativo. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 5.94, nonché sull'emendamento 5.95, chiedendo al Governo una esatta quantificazione degli oneri ad essi connessi. Invita i presentatori dell'emendamento 5.104 al ritiro, avvertendo che diversamente il proprio parere è contrario. Propone poi l'accantonamento delle proposte emendative 5.108, 5.116, 5.118. Prospetta la necessità di acquisire dal Governo la relazione tecnica in ordine all'emendamento 5.0.2, a sua firma. Dopo aver invitato al ritiro il presentatore dell'emendamento 5.0.5, avvertendo che diversamente il proprio parere sarà contrario, il relatore formula parere favorevole sull'emendamento 5.0.10, chiedendo tuttavia al Governo un approfondimento in ordine a tale proposta emendativa. Invita poi al ritiro il presentatore dell'emendamento 5.0.12 avvertendo che diversamente il proprio avviso sarà contrario. Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, compresi gli aggiuntivi, il parere del relatore è contrario.

Il sottosegretario GRANDI formula parere contrario sull'emendamento 5.1, proponendo altresì di accantonare temporaneamente l'esame dell'emendamento 5.17, nonché dell'emendamento 5.38 (testo 2), sul quale ultimo sarà predisposta una relazione tecnica. Propone inoltre di accantonare le proposte emendative 5.94 e 5.95, sottolineando che sulle stesse sarà predisposta una relazione tecnica, e condivide l'opportunità di accantonare l'emendamento 5.108, anche per riformularlo. Propone altresì l'accantonamento dell'emendamento 5.0.2 e conviene sulla proposta di accantonare l'emendamento 5.5, anche al fine di ridurne la portata. Relativamente all'emendamento 5.0.10 il rappresentante del Governo invita i presentatori dello stesso al ritiro, al fine di trasformare la proposta emendativa in questione in ordine del giorno.

Su tutti i restanti emendamenti inerenti all'articolo 5, compresi gli aggiuntivi, il parere del rappresentante del Governo risulta conforme a quello espresso dal relatore.

Il presidente MORANDO propone di accantonare temporaneamente l'esame delle proposte emendative 5.5, 5.17, 5.18, 5.22, 5.23, 5.38 (testo 2), 5.54, 5.58, 5.59, 5.60, 5.94, 5.95, 5.108, 5.116, 5.118, 5.0.2.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Si passa quindi alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

L'emendamento 5.1, posto ai voti, è respinto.

Accedendo all'invito del relatore, il senatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*) ritira l'emendamento 5.10, esprimendo comunque l'auspicio che il Governo si faccia carico della problematica richiamata in tale proposta.

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 5.13, posto ai voti limitatamente alla parte ammissibile, 5.16, 5.19, 5.24, 5.25, 5.31, 5.32, 5.36 e 5.40.

Dopo che il senatore CICCANTI (*UDC*) ha ritirato l'emendamento 5.41, preannunciando l'intenzione di presentare un ordine del giorno su tale tematica, per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.42, interviene il senatore FERRARA (*FI*), il quale oltre a non dividerne le finalità, esprime perplessità in merito all'ammissibilità della proposta, atteso il suo carattere prettamente ordinamentale.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 5.42 e respinge le proposte 5.43, 5.46, 5.47, nonché 5.48 e accoglie le proposte 5.49 e 5.50.

Il senatore FERRARA (*FI*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 5.51, che a suo avviso oltre a introdurre disposizioni che sarebbe stato più opportuno discutere in sede di esame del decreto-legge n. 159 del 2007 (Atto Senato n. 1819), reca norme di carattere ordinamentale, di cui è dubbia l'ammissibilità.

Dopo che il PRESIDENTE ha precisato di aver ritenuto ammissibili ai fini dell'esame del disegno di legge finanziaria le norme che, pur avendo carattere ordinamentale, concorrono alla definizione della politica fiscale, in esito a successive votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 5.51 e 5.52.

Il senatore VEGAS (*FI*), in sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.53, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario, attesa a suo avviso l'opportunità di modificare nel senso indicato dalla proposta le disposizioni recate al decreto legislativo n. 446 del 1997, in materia di affidamenti a società private.

Il sottosegretario GRANDI precisa che il proprio orientamento contrario è motivato dall'esigenza di evitare la procedura di infrazione comunitaria attualmente in corso.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) ritiene opportuno procedere all'accantonamento dell'emendamento in votazione, così come era stato già accantonato il successivo 5.54, che interviene nel medesimo ambito.

Dopo che il PRESIDENTE ha disposto l'accantonamento dell'emendamento 5.53, con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.55, 5.56, 5.57, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, nonché 5.65.

Il senatore FERRARA (*FI*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 5.68, lamenta che esso non tiene conto delle competenze attualmente spettanti all'Ufficio tecnico erariale in materia di valutazione dei beni appartenenti alla pubblica amministrazione. La sottrazione di tali funzioni, oltre a determinare inefficienze allocative, imporrebbe a suo giudizio l'esigenza di riconsiderare l'attività del richiamato Ufficio.

Anche il senatore BALDASSARRI (*AN*) preannuncia il proprio voto contrario, lamentando che la proposta emendativa disconosce le competenze storicamente affidate all'Ufficio tecnico erariale, attribuendole impropriamente all'Agenzia del demanio.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) fa presente che l'emendamento a sua firma non intende sottrarre la competenza generale dell'Ufficio tecnico erariale in materia di valutazione del patrimonio pubblico, bensì consente alla richiamata Agenzia di poter espletare la funzione estimativa con riferimento ai beni appartenenti alla stessa.

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore BALDASSARRI (*AN*) la Commissione accoglie l'emendamento 5.68 e, in esito a separate votazioni, respinge le proposte 5.69, 5.71, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.79, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.87, 5.88, 5.90, 5.91, 5.93, 5.100, 5.101, 5.103, 5.104, 5.106, 5.107, 5.114, 5.115, 5.117, 5.119, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 e 5.0.7.

Dopo che il senatore MARCORA (*Ulivo*) ha ritirato l'emendamento 5.0.10, preannunciando l'intenzione di presentare un apposito atto di indirizzo, volto ad impegnare l'Esecutivo nel senso indicato nella proposta emendativa, con successive votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 5.0.12 e 5.0.17.

Il PRESIDENTE invita indi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) invita i proponenti a ritirare le proposte emendative 6.1, 6.2 e 6.8 e a trasformarli in ordini del giorno, nonché a ritirare gli emendamenti 6.14 e 6.16, precisando che altrimenti l'orientamento è da intendersi contrario. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, nonché 6.0.1 e propone di accantonare gli emendamenti 6.9 e 6.0.2, al fine di svolgere un ulteriore approfondimento su tali proposte.

Il sottosegretario SARTOR si esprime in senso conforme al relatore, sottolineando in particolare che l'emendamento 6.2, pur affrontando una tematica di particolare interesse, presenta una formulazione in ordine alla quale sarebbe opportuno un approfondimento circa la compatibilità con l'ordinamento comunitario. Inoltre, come del resto già rilevato dal relatore, invita ad attendere gli esiti del confronto con le Regioni in tema di trasporto pubblico locale.

Il senatore FERRARA (*FI*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 6.1, richiamando l'esigenza di individuare specifiche risorse per l'ammodernamento del trasporto pubblico, anche a fronte dell'invecchiamento del comparto e delle esigenze finanziarie degli enti locali.

L'emendamento 6.1 è quindi respinto.

Dopo che la senatrice DONATI (*IU-Verdi-Com*), accedendo all'invito di relatore e Governo, ha trasformato l'emendamento 6.2 in un ordine del giorno (allegato al resoconto), con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

Su richiesta della senatrice DONATI (*IU-Verdi-Com*) e d'intesa con il relatore LEGNINI (*Ulivo*) ed il sottosegretario GRANDI, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta emendativa 6.8.

Anche l'emendamento 6.9 è accantonato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.0.1, mentre l'emendamento 6.16 è ritirato dal senatore TECCE e l'emendamento 6.0.2 è accantonato.

Si passa indi all'espressione dei pareri di relatore e Governo sulle proposte emendative presentate all'articolo 7.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) argomenta la propria contrarietà al complesso delle proposte emendative (7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9) volte a modificare l'attuale formulazione dell'articolo 7, atteso il giudizio convintamente positivo sull'articolo, ritenendo che esso favorirà in modo significativo gli investimenti nel settore cinematografico. Quanto agli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7, invita i proponenti a ri-

tirare l'emendamento 7.0.1, esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7 (testo 2) e contrario sul 7.0.10. Relativamente all'emendamento 7.0.4, pur condividendone le finalità, ritiene preferibile invitare i proponenti a convergere sulla proposta emendativa 7.0.3 (testo 2), allegata al resoconto della presente seduta, che presenta al fine di prevedere un intervento organico volto a potenziare le amministrazioni coinvolte in una prospettiva di programmazione pluriennale.

Il PRESIDENTE, con riferimento all'emendamento 7.0.3 (testo 2), propone di richiedere al Governo la relazione tecnica e di fissare a domani, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Conviene la Commissione e pertanto l'esame degli emendamenti 7.03 (testo 2) e 7.0.4 è accantonato.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene altresì di richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.7 (testo 2), che viene quindi accantonato.

Si procede alla votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 7, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) ritira l'emendamento 7.0.1.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9.

Il senatore VEGAS (*FI*) esprime la propria contrarietà all'emendamento 7.0.6 in quanto il meccanismo della dichiarazione sostitutiva unica, così come delineato, può comportare una serie di disagi nei confronti dei soggetti cui si applica.

In esito a separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 7.0.6, mentre respinge l'emendamento 7.0.10.

Prima di procedere all'espressione dei pareri da parte del Relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 8, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi allo stesso, il presidente MORANDO fa presente che il senatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*) ha riformulato l'emendamento 8.0.9 nell'emendamento 8.0.9 (testo 2), mentre il senatore VILLONE (*SDSE*) ha riformulato l'emendamento 8.0.4 nell'emendamento 8.0.4 (testo 2) che invita ad illustrare.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) illustra l'emendamento 8.0.4 (testo 2), precisando che l'azione di snellimento del Governo deve partire dal Governo successivo a quello in carica, dal momento che sarebbe inappro-

priato stabilire in un testo legislativo la durata dell'attuale Esecutivo, durata che dipende dal mantenimento del rapporto fiduciario.

Il senatore VEGAS (*FI*) chiede alcuni chiarimenti in merito al richiamo al cosiddetto equilibrio di genere.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) fa presente che con tale formula si intende garantire una presenza equilibrata di donne e uomini nella composizione del Governo.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) fa preliminarmente presente che tutti gli emendamenti che intervengono sulla composizione del Governo – cioè gli emendamenti 8.0.3, 8.0.4 (testo 2), 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.21 – dovrebbero essere posti in votazione insieme agli emendamenti 14.0.6, 14.0.7 e 14.0.8 che trattano lo stesso argomento. In particolare, sarebbe opportuno concentrare l'attenzione sugli emendamenti 8.0.4 (testo 2) e 14.0.8, mentre sulle altre proposte in precedenza richiamate ritiene fin da ora di esprimere un orientamento negativo.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5, 8.0.1, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.15, 8.0.20, 8.0.22, 8.0.24 e 8.0.25.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 8.1 in quanto, pur condividendone le finalità, vi sono altri emendamenti da lui presentati che affrontano singolarmente quegli aspetti che l'emendamento citato intende affrontare complessivamente.

Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento 8.0.8 al fine di verificare con più attenzione gli effetti connessi a tale proposta.

Infine, si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo in ordine all'emendamento 8.0.9 (testo 2), rispetto al quale nutre qualche perplessità sulla soppressione di alcuni degli enti indicati, soppressione che potrebbe essere alquanto problematica in questa fase.

Il sottosegretario SARTOR osserva in via preliminare che le tematiche sottese agli emendamenti in esame investono le politiche di contenimento dei costi della politica, anche allo scopo di rendere più efficiente l'azione amministrativa.

In ordine all'emendamento 8.1 concorda con le valutazioni espresse dal Relatore, mentre in merito all'emendamento 8.0.8 preannuncia fin da ora che, quando tale proposta verrà esaminata, si rimetterà alle determinazioni della Commissione.

Invita a ritirare l'emendamento 8.0.9 (testo 2), facendo presente che sul riordino di alcuni enti il Governo ha presentato uno specifico disegno di legge, atto Senato 1366 che, ad esempio, interviene sulla COVIP, sull'ISVAP e sul CICR, attribuendo le relative competenze o alla Banca d'Italia o alla CONSOB. Peraltro, l'emendamento in questione assegna una serie di attribuzioni alla Presidenza del Consiglio che dovrebbero essere oggetto di una più attenta riflessione in quanto attualmente la Presidenza del Consiglio assolve funzioni per lo più di coordinamento. Inoltre, con

particolare riferimento alla società Sviluppo Italia, è in corso un processo di ristrutturazione che sarebbe inefficace interrompere, fermo restando che il Governo è disponibile a svolgere tutti gli approfondimenti che si rivelassero necessari.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5, 8.0.1, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.15, 8.0.20, 8.0.22, 8.0.24 e 8.0.25.

Infine, si riserva di esprimere il proprio parere sugli emendamenti, aventi ad oggetto la composizione del Governo, che il Relatore ha proposto di accantonare in modo che siano esaminati quando verranno affrontati gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Preso atto di quanto proposto dal relatore e delle valutazioni del rappresentante del Governo, il presidente MORANDO propone che gli emendamenti 8.0.3, 8.0.4 (testo 2), 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.21 siano esaminati insieme agli emendamenti 14.0.6, 14.0.7 e 14.0.8 che trattano lo stesso argomento.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore DAVICO (*LNP*) si dichiara a favore dell'emendamento 8.1, cogliendo l'occasione per segnalare come tale proposta, come altre, prospetta un'azione riformatrice volta al contenimento dei costi della politica e allo snellimento del Governo.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1, 8.4, 8.3, 8.5 e 8.0.1, mentre l'emendamento 8.0.8 viene accantonato.

Il senatore VILLONE (*SDSE*), tenuto conto delle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo, chiede che sia accantonato l'emendamento 8.0.9 (testo 2) al fine di verificare quali parti dello stesso possano essere mantenute.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*) coglie l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo un chiarimento circa l'approccio complessivo che si intende seguire rispetto al riordino delle autorità indipendenti. Difatti, tali organismi possono essere definiti sia in base al soggetto – come, ad esempio, si propone l'emendamento 8.0.9 (testo 2) – o invece per obiettivi quali possono essere la solvibilità, la trasparenza e la concorrenza.

Preso atto della richiesta avanzata dal senatore Villone, su proposta del presidente MORANDO, la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 8.0.9 (testo 2).

Posti separatamente in votazione, sono respinti, gli emendamenti 8.0.11, 8.0.12, 8.0.15, 8.0.20, 8.0.22, 8.0.24 e 8.0.25.

Dopo che il relatore, senatore LEGNINI (*Ulivo*) ed il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario sugli emendamenti 9.0.2 e 9.0.3, tali proposte, poste ai voti, sono respinte.

Si procede quindi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 10, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Il presidente MORANDO avverte che è stato presentato da parte del relatore una nuova formulazione dell'emendamento 10.16 – che assume pertanto, la denominazione 10.16 (testo 2) – che recepisce le argomentazioni che sono state sviluppate nella seduta antimeridiana di oggi durante la quale lo stesso relatore si era impegnato a ricercare una versione della proposta da lui avanzata che considerasse i criteri di trasparenza, la coerenza rispetto alla direttiva comunitaria sui mercati degli strumenti finanziari e sul rafforzamento del ruolo di garanzia del dicastero competente.

Infine, fa presente che resta accantonato l'emendamento 10.0.5 in quanto non è ancora pervenuta la relazione tecnica che è stata richiesta al Governo.

Il relatore, senatore LEGNINI (*Ulivo*) invita i presentatori a ritirare l'emendamento 10.4 (testo 2) in quanto esso incide sulle disposizioni relative al Patto di stabilità interno, aggiornate in seguito all'accordo firmato dal Governo e dai rappresentati degli enti locali nel settembre scorso. Invita altresì i presentatori a ritirare il subemendamento 10.16/1.

Inoltre, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 10.11 affinché sia trasformato in un apposito ordine del giorno.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 10.5, 10.7, 10.9, 10.10, 10.12, 10.15, 10.18, 10.20 e 10.0.3.

Propone quindi che sia accantonato l'emendamento 10.17 affinché se ne verifichino gli effetti finanziari, nonché, limitatamente alla parte ritenuta ammissibile, il subemendamento 10.0.6/1 e l'emendamento 10.0.6.

Infine, si rimette al Governo sull'emendamento 10.0.4 in relazione al quale è opportuno approfondire i profili finanziari.

Il sottosegretario SARTOR, in via preliminare, ricorda che nello scorso anno il Governo propone alcuni cambiamenti al Patto di stabilità interno che traduce i vincoli di natura economica che sono stati assunti dall'Italia in sede europea in comportamenti coerenti da parte degli enti locali. In particolare, le novità introdotte si orientavano in modo tale che il Patto di stabilità interno fosse legato non più alle singole voci di spesa – lasciate alla discrezionalità degli enti locali – quanto al complessivo saldo di bilancio. Inoltre, sulla base di ulteriori approfondimenti che sono stati effettuati, il Governo ha ritenuto di affinare ulteriormente tale

strumento, introducendo il concetto di competenza mista e prevedendo nuove misure premiali per gli enti virtuosi. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, ritiene che tutte le proposte emendative che configurano deroghe od eccezioni a tale sistema non possono essere giudicate favorevolmente in quanto inciderebbero sui comportamenti richiesti agli enti locali. Esprime quindi un parere conforme a quello del relatore, invitando i presentatori a ritirare l'emendamento 10.0.4 in quanto, pur condividendone lo scopo, non si è ancora completata la sperimentazione riguardante la separazione della componente rappresentata dalla spesa sanitaria. Formula infine parere favorevole sull'emendamento 10.16 (testo 2).

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il senatore VITALI (*Ulivo*), aderendo all'invito formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo in sede di espressione dei pareri, ritira l'emendamento 10.4, esprimendo l'intenzione di trasformare lo stesso in ordine del giorno.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 10.5, 10.7, 10.9 e 10.10.

Dopo che la senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) ha manifestato l'intenzione di non accogliere l'invito al ritiro formulato dal relatore relativamente all'emendamento 10.11, lo stesso posto ai voti viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 10.12 e 10.15, mentre il subemendamento 10.16/1 è decaduto.

Il presidente MORANDO propone di accantonare temporaneamente la votazione degli emendamenti 10.16 (testo 2) e 10.17.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il presidente MORANDO avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento del relatore 10.16 (testo 2) è fissato per le ore 12 di martedì 30 ottobre.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 10.18, 10.20, nonché l'emendamento aggiuntivo 10.0.3.

La senatrice RUBINATO (*Aut*) prospetta l'opportunità di accantonare temporaneamente la votazione dell'emendamento 10.0.4.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso la propria adesione a tale proposta di accantonamento, il PRESIDENTE sottopone la stessa alla Commissione.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il PRESIDENTE propone inoltre di accantonare la votazione dell'emendamento 10.0.5, in attesa della trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica in ordine alla stessa, nonché dell'emendamento 10.0.6 e del subemendamento 10.0.6/1 ad esso riferito.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibili, per materia, gli emendamenti 12.11, 12.12, 12.13, 16.8, 19.1, 20.50, 21.0.3, 23.0.2, 23.0.7, 29.3, 29.0.2 (limitatamente al comma 3), 29.0.10, 29.0.22 e, per mancanza di copertura finanziaria, gli emendamenti 12.2, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.5, 13.8, 13.10, 13.11, 14.2/3 (limitatamente alle lettere *b*) e *d*), 15.0.3 (limitatamente alle parole: da «nel limite» fino a «riduzione»), 16.5, 16.0.1, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.7, 22.0.1, 23.0.5, 23.0.6, 24.0.1, 24.0.4, 25.4, 25.0.9, 26.0.1 (limitatamente al comma 7, parole: «a valere nei capitoli di spesa del Ministro dell'interno»), 27.1 (limitatamente al comma 1), 27.0.8, 29.0.5, 29.0.33, 29.0.34 e 29.0.36.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi agli articoli 12 e 13.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) illustra l'emendamento 12.1, evidenziando che lo stesso inerisce alla materia delle affissioni e sottolineando i profili di salvaguardia della libertà di espressione sottesi a tale ambito tematico.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12, compresi gli aggiuntivi, vengono dati per illustrati.

Dopo che gli emendamenti 13.1 e 13.2 sono stati dati per illustrati, il senatore VITALI (*Ulivo*) illustra il subemendamento 13.4/1 e, dopo aver sottolineato che lo stesso è finalizzato a recepire le istanze provenienti dalle aree territoriali montane, si sofferma specificamente su tutti i risvolti della disciplina contenuta nel predetto subemendamento.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra l'emendamento 13.4, che tiene conto dell'ampio dibattito svoltosi sul tema della razionalizzazione del contenimento dei costi delle comunità montane. Preannuncia peraltro la propria disponibilità a riformulare tale proposta emendativa, al fine di tener conto delle indicazioni contenute nei subemendamenti ad essa riferiti.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 14.

Il senatore VITALI (*Ulivo*) illustra il subemendamento 14.2/3, richiamando in particolare l'attenzione sui contenuti di cui alla lettera *e*), finalizzata a far confluire nell'Ufficio territoriale del Governo gli uffici periferici dello Stato. Si tratta a suo avviso di una disposizione di particolare rilievo volta a rendere più snello l'apparato amministrativo e, al contempo, a razionalizzare le spese pubbliche.

Il senatore TECCE (*RC-SE*), dopo aver riformulato il subemendamento 14.2/4 in un testo 2 (allegato al presente resoconto), ne illustra brevemente i contenuti.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) dà conto dell'emendamento 14.2, soffermandosi sulle principali modifiche rispetto alla formulazione recata all'articolo 14 del disegno di legge finanziaria in esame. Al riguardo, sottolinea che viene espunta la disposizione volta a modificare la composizione dei Consigli comunali, ritenendo preferibile che tale questione sia affrontata in sede di riforma del codice delle autonomie territoriali. L'emendamento, prosegue il relatore, è finalizzato a razionalizzare talune criticità connesse con l'attuale sistema delle indennità spettanti ai consiglieri comunali, circoscrizionali e provinciali, prevedendo che per questi ultimi sia riconosciuto un gettone di presenza. Inoltre, viene introdotto il divieto per i parlamentari nazionali ed europei, nonché per i consiglieri regionali di percepire gettoni di presenza e si riordinano le funzioni della commissione elettorale comunale e modificano il sistema riguardante le indennità riconosciute per le attività svolte nell'ambito delle Unioni di comuni, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse. Dichiara infine la propria disponibilità a presentare una riformulazione dell'emendamento 14.2, che tenga conto di taluni suggerimenti presenti nei subemendamenti ad esso riferiti.

Per richieste di chiarimento su taluni aspetti dell'emendamento testé illustrato, hanno la parola i senatori CABRAS (*Ulivo*) (con particolare riferimento al comma 6), Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*) (con riguardo al comma 2, lettera *b*) e alle novità introdotte in materia di erogazione di un gettone di presenza) e FERRARA (*FI*) (con riferimento alle norme volte a modificare l'articolo 77 del decreto legislativo n. 267 del 2000), cui replica il relatore LEGNINI (*Ulivo*), il quale precisa, tra l'altro, che il comma 3 è volto a espungere dal testo presentato dal Governo le disposizioni di carattere ordinamentale, limitando l'intervento agli aspetti meramente finanziari.

Sempre in merito all'emendamento 14.2 il RELATORE fa presente al senatore Ferrara che tale proposta non interviene sulle indennità dei sindaci e configura una collocazione in aspettativa dei consiglieri degli enti locali.

Dopo che il presidente MORANDO ha espresso l'auspicio che gli emendamenti riguardanti l'articolo 14 siano attentamente valutati, anche nella stessa fase illustrativa, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 20,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817**Art. 5.****5.38 (testo 2)**

IL RELATORE

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà e con il Ministro dell'economia e finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 30.000;

2009: – 30.000;

2010: – 30.000.

Art. 7.**7.0.3 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)*

1. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente comma (articolo), la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia può avvalersi di modalità anche speciali di reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ricorrere alla mobilità. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all'evasione di cui al presente comma (articolo), l'Agenzia, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, può altresì utilizzare la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2005, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi di modalità, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a se-

guito di procedure selettive già espletate, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane che può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità, per 4 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Conseguentemente, l'organico di cui alla Tab. A allegata alla legge 17 aprile 1982, n. 186 è incrementato di un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari di Tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce altresì, a decorrere dall'anno 2008, un programma straordinario di assunzioni fino a cento unità di personale amministrativo. Al comma 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quattro».

3. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

4. Per le esigenze del Ministero dell'interno di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni per l'anno 2009, e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro annui per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare

nella lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità assegnate di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

6. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

7. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano. A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo.

8. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 7, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti

alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

9. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi tributari pendenti presso la Corte suprema di cassazione il ruolo organico della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, è incrementato di 50 unità nella qualifica di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l'assunzione di magistrati ordinari anche in relazione all'incremento di organico recato dal presente comma, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'assunzione di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 7 e 8; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

11. Per l'attuazione dei commi 7, 8 e 10, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia finanziaria contabile, nell'ambito del proprio bilancio alimentato da apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la stessa decorrenza è istituito il ruolo organico del personale dirigente dell'Avvocatura dello Stato, determinato in ventiquattro posti di seconda fascia. In sede di prima applicazione i posti di cui sopra vengono coperti in numero di dodici a mezzo espletamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale interno all'Istituto appartenente all'Area Terza, ex Area C, da almeno 10 anni. I dodici posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento del concorso rimangono congelati fino a futuro provvedimento autorizzativo. È autorizzata la relativa spesa per euro 900.000 per l'anno 2008 e per euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento.

12-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, la Corte di cassazione delibera, con regolamento, le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle risorse, provvedendo all'autonoma gestione delle medesime nei limiti delle disponibilità iscritte in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria della Corte di cassazione sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio compensative nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

13. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 lettera f), a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

14. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 9, 12 e 13 trasmettono annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

15. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Conseguentemente apportare le seguenti variazioni alla Tabella A:

Ministero della Salute:

2008: – ;
2009: – ;
2010: + 140.000.

Ministero dell'economia e finanze:

2008: – ;
2009: + 105.700;
2010: + 153.600.

Art. 8.

8.0.4 (testo 2)

VILLONE, SALVI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme sulla formazione e composizione del Governo)

1. A partire dal Governo successivo a quello in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e il riparto di competenze sono stabiliti dalle norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

2. A far data dall'applicazione ai sensi del comma 1 del presente articolo del decreto legislativo 300 del 1999 sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006, e successive modificazioni».

Art. 10.**10.16 (testo 2)**

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza contrattuale.

2-ter. Le proposte di contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali devono essere accompagnati da un prospetto informativo che illustri, in dettaglio, tutte le caratteristiche dello strumento, i rischi che i sottoscrittori si assumono con la sottoscrizione in relazione alle evoluzioni dei parametri finanziari e dei titoli eventualmente posti a garanzia di tali contratti. Il prospetto informativo indica altresì il costo di transazione del contratto derivato inteso come differenza tra il valore del contratto calcolato utilizzando una curva di tassi di interessi medi denaro/lettera e il valore applicato dalla controparte all'ente. Tale costo va indicato sia in termini di punti base per anno che in valore attuale espresso in percentuale del nozionale dell'operazione.

2-quater. La regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.

2-quinquies. Ai fini del comma 2-ter, la Consob provvede, sentite le associazioni degli intermediari bancari e l'associazione dei consulenti finanziari indipendenti, in attesa che si costituisca l'albo previsto per legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le istruzioni obbligatorie per la redazione del prospetto informativo da rendere all'ente locale da parte dell'intermediario finanziario che propone la sottoscrizione dello strumento finanziario.

2-sexies. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, al fine di concorrere a garantire la trasparenza e la sostenibilità degli oneri di servizio del debito degli enti territoriali nel medio e lungo periodo, il ricorso da parte degli stessi a strumenti finanziari derivati per la gestione del debito deve essere preceduto da una valutazione della competente Direzione generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze circa i profili di rischio del contratto da stipulare. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.

Art. 14.**14.2/4 (testo 2)**

VILLONE, TIBALDI, TECCE, BATTAGLIA Giovanni, ALBONETTI

All'emendamento 14.2, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «delle unioni di comuni» aggiungere le seguenti: «, i presidenti dei consigli circoscrizionali delle città metropolitane di cui all'articolo 22 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

G/1817/28/5

DONATI, PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, RIPAMONTI, COSSUTTA

La 5^a Commissione permanente,

considerato che:

l'articolo 6, ai comuni 1 e 2, della Legge finanziaria 2008 prevede l'istituzione di un fondo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2008 finalizzato al sostegno e la promozione del Trasporto pubblico locale, nelle prospettive del processo di riforma del settore, nonché al comma 7 la defiscalizzazione per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

per il rilancio della mobilità collettiva e sostenibile nelle città italiane, che registrano una carenza cronica di reti, investimenti e servizi innovativi, servono interventi normativi e finanziari di natura strutturale, costanti e duraturi, che diano certezze sia alle amministrazioni locali sia alle imprese di trasporto per il miglioramento dei servizi di mobilità per i cittadini;

presso la Presidenza del Consiglio è stato istituito un tavolo Interistituzionale per il rilancio e lo sviluppo del Trasporto pubblico locale, con la partecipazione delle istituzioni regionali e locali, delle imprese di trasporto e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori;

il documento condiviso e proposto dal Governo al tavolo interistituzionale, che affronta il complesso delle regole per la riforma e lo sviluppo del trasporto pubblico locale; in riferimento alle risorse necessarie, prospetta la possibilità dell'istituzione di un fondo annuale stabile alimentato dall'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio non professionale pari a tre centesimi e da un ulteriore contributo delle Regioni derivante dalla possibilità a queste riconosciuta di istituire una analoga imposta regionale;

preso atto che la proposta di risorse prevista all'articolo 6 della legge finanziaria 2008 non affronta e risolve in modo strutturale gli investimenti e le risorse per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, essendo riferite solo all'anno 2008 e che per questa ragione le Aziende di trasporto hanno indetto per il 14 novembre 2007 una giornata di mobilitazione, con la richiesta al Governo di risolvere in modo strutturale il nodo delle risorse per il Trasporto pubblico locale:

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere in modo strutturale e duraturo il flusso di risorse da destinare ogni anno per lo sviluppo del Trasporto pubblico locale, attraverso l'istituzione di un fondo alimentato anche mediante l'incremento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio non professionale e di prevedere una analoga possibilità di carattere volontario per le Regioni, entrambi finalizzati allo sviluppo del servizio delle reti, all'adeguamento ed incremento dei mezzi di trasporto per migliorare l'offerta di trasporti collettivi nelle città italiane.

G/1817/29/5

MARCORA, BENVENUTO

La 5^a Commissione permanente,

in sede di esame dell'A.S. 1817, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),

impegna il Governo:

a contrastare l'offerta illegale e ad adeguare le scommesse sulle corse dei cavalli alle modifiche del comportamento dei giocatori, nonché al mutato assetto delle reti distributive dei giochi, determinato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 5 luglio 2005, n. 223, ed alla crescente diffusione del gioco a distanza;

ad emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto, al fine di provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e salvaguardando le convenzioni già sottoscritte con i concessionari per la commercializzazione delle scommesse ippiche, al riordino della normativa delle scommesse e dei concorsi pronostici sulle corse dei cavalli;

a provvedere al riordino della normativa in materia, nel rispetto dei seguenti principi:

a) ampliamento dell'offerta di corse e tipologie di scommesse disponibili anche nella rete dei punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

b) omogeneizzazione del riparto dei proventi delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto del 25 ottobre 2004 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

G/1817/30/5

GRILLO, STRACQUADANIO

La 5^a Commissione permanente,

premessa la rilevanza dell'attività delle fondazioni di origine bancaria nella realizzazione delle finalità di utilità sociale volte alla promozione dello sviluppo economico e sociale delle collettività locali;

considerato che il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, consente alle fondazioni di realizzare direttamente i propri fini istituzionali attraverso società strumentali operanti nei settori rilevanti, di cui detengano il controllo;

tenuto conto che tali società, dovendo operare in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione, non sono preordinate allo svolgimento di attività di carattere lucrativo, né finalizzate a conseguire profitti;

tenuto conto altresì che l'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede il pagamento di un oneroso importo forfetario a titolo di Ires da parte delle società che non conseguano un prestabilito reddito minimo d'impresa (cosiddetta società di comodo);

ravvisato che la normativa sopra citata è preordinata a colpire l'utilizzo della forma societaria per scopi elusivi;

tenuto conto che la finalità delle società strumentali è diversa e orientata, come quella delle fondazioni, alla realizzazione di scopi di utilità sociale;

ritenuto che appare opportuno, in ogni caso, consentire l'esclusione delle società strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dalla disciplina delle società di comodo, affinché non venga precluso alle fondazioni l'utilizzo di uno strumento che il legislatore ha voluto concedere loro affinché possano accrescere il grado di efficienza e di efficacia della loro attività finalizzata a perseguire gli scopi istituzionali,

impegna il Governo:

ad estendere, nel più breve tempo possibile, la non applicazione dell'articolo 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, alle società strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

156^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sartor.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE, constatato che nessuno intende intervenire sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14, che si danno quindi per illustrati, avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il relatore senatore LEGNINI (*Ulivo*), in sede di illustrazione dell'emendamento 15.1, rileva che la disposizione contenuta nell'articolo 15 del disegno di legge finanziaria denota un chiaro valore programmatico, prevedendo, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, che lo Stato e le Regioni provvedano all'accorpamento o alla soppressione di enti che risultino titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali. Questi ultimi, nel corso degli anni, si sono sempre più strutturati, al di là delle originarie intenzioni delle leggi istitutive, come apparati di vaste dimensioni e hanno teso sempre più a svolgere non solo funzioni di programmazione e di progettazione, ma anche di gestione diretta, ingenerando in tal modo un processo patologico di elefantiasi burocratica.

Osserva che nella norma del disegno di legge in esame non è però indicato alcun obbligo puntuale in capo allo Stato e alle Regioni, né risulta l'indicazione del termine entro cui provvedere alla soppressione degli enti in questione. L'emendamento in esame è dunque volto a rendere più cogente, in capo alle Regioni, la previsione della soppressione degli enti, in particolare per quanto attiene al generale riassetto del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, prevedendo che, entro il 1° luglio 2008, le autorità territoriali competenti precedentemente istituite siano soppresse.

L'emendamento prevede inoltre che, entro il medesimo termine, le Regioni procedano conseguentemente alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali per l'espletamento delle funzioni svolte dagli enti soppressi. Al riguardo, ritiene che la soluzione prospettata dall'emendamento, volta a riconoscere tali competenze in capo alle province, costituisca una scelta funzionale volta, da una parte, ad accrescere le competenze dell'ente Provincia, dall'altra, a favorire l'opportuno e auspicato snellimento delle strutture burocratiche territoriali. Eventualmente, gli enti territoriali potrebbero istituire organismi di consulenza e di supporto, dotati però di maggiore snellezza e operanti in regime di risparmio.

Conclude riconoscendo l'estrema complessità della individuazione dell'ente cui affidare le funzioni precedentemente attribuite agli enti soppressi, dal momento che occorre tenere conto da una parte delle esigenze di riduzione dei costi e degli apparati, dall'altra di un'allocazione delle attività che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, risponda adeguatamente ai bisogni della comunità di riferimento. A tal fine invita la Commissione a formulare le proprie osservazioni al riguardo onde pervenire ad una soluzione il più possibile condivisa, manifestando altresì la sua disponibilità a riformulare, se necessario, l'emendamento.

Interviene incidentalmente il senatore VILLONE (*SDSE*), il quale esprime alcune considerazioni di carattere ordinamentale sulla disposizione dell'articolo 15 del disegno di legge finanziaria e sull'emendamento 15.1. Al riguardo, ritiene impropria la scelta di delegare agli enti locali la facoltà di soppressione e di accorpamento degli enti titolari di funzioni coincidenti con quelle assegnate alle Regioni e ai Comuni, osservando come tale competenza, da un'attenta lettura degli articoli 117 e 118 della Costituzione, possa considerarsi propria del legislatore statale.

L'emendamento 15.0.3 è ritirato.

Il PRESIDENTE, constatato che nessuno intende illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli 16, 17 e 18 che si danno quindi per illustrati, avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18.

Il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), nell'illustrare l'emendamento 18.0.1, osserva che la proposta in esame prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un registro speciale per la tutela dei simboli e dei contrassegni di partito, nonché il divieto di presentazione, in ogni elezione amministrativa politica od europea, di simboli identici o confondibili con quelli registrati.

Al riguardo rileva che l'esigenza di una più intensa tutela dei simboli di partito nasce in primo luogo dalle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato negli ultimi anni il sistema politico italiano, nel quale si è potuto assistere a molteplici processi di scissione di soggetti appartenenti a una medesima forza politica, ovvero alla unione di soggetti politici prima distinti. Onde evitare possibili operazioni illecite volte a improprie utilizzazioni, ritiene quindi opportuno consentire alle forze politiche di preservare, da improprie contraffazioni, il proprio simbolo di origine.

In secondo luogo, ritiene che la possibilità di utilizzare simboli confondibili con altri consente di lucrare la celebrità storica e politica di un simbolo, ingenerando confusione nell'elettorato e rischiando di alterare in tal modo, il risultato elettorale.

Dopo un intervento incidentale del senatore FERRARA (*FI*), il quale chiede al presentatore chiarimenti sull'emendamento 18.0.1, rilevando una contraddizione tra quanto previsto al comma 2 e quanto invece previsto al comma 3, il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) ritira l'emendamento 18.0.2.

Il PRESIDENTE, constatato che nessuno intende illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 19, che si danno, quindi, per illustrati, avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il senatore TADDEI (*FI*), in sede di illustrazione dell'emendamento 20.1, rileva che tale proposta è volta ad assicurare il completamento definitivo degli interventi di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni dell'Irpinia e della Basilicata nei primi anni ottanta.

A tal fine la proposta prevede un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire tra i comuni interessati, in proporzione al fabbisogno residuo accertato.

I senatori TECCE (*RC-SE*) e FORTE (*UDC*) chiedono di potere aggiungere la propria firma all'emendamento in esame.

Il senatore VEGAS (*FI*) illustra l'emendamento 20.2, rilevando l'esigenza di incrementare il finanziamento per la realizzazione dei tre più importanti corridoi plurimodali europei.

Dopo aver aggiunto la sua firma, illustra quindi l'emendamento 20.6, osservando come tale intervento, esentando dal pagamento del *ticket* sulle

ricette per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, risponda ad un'esigenza fortemente avvertita dai cittadini, in particolare dai percettori di redditi più bassi.

Il senatore FERRARA (*FI*), dopo aver aggiunto la sua firma, illustra l'emendamento 20.3, evidenziando l'esigenza di completare la realizzazione delle opere infrastrutturali della Regione Veneto, in particolare quelle afferenti al sistema ferroviario metropolitano.

Quanto all'emendamento 20.5, considerando l'effetto virtuoso e premiante che tale disposizione può determinare, auspica che il rappresentante del Governo esprima parere favorevole.

Il senatore passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 20.11 che, nel prevedere il rifinanziamento del «Programma Urban», consente ai comuni del Mezzogiorno interessati di poter disporre di un congruo stanziamento di risorse al fine di procedere a investimenti infrastrutturali, dando quindi un'adeguata risposta ad un'esigenza fortemente avvertita.

Illustra infine l'emendamento 20.12, osservando che lo stanziamento di risorse per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate da una parte può favorire un virtuoso processo di riqualificazione delle carriere nei corpi di sicurezza dello Stato, dall'altra risponde indirettamente alle richieste di stanziamenti adeguati a favore della sicurezza. Nell'auspicare un parere favorevole da parte del rappresentante del Governo, ricorda che proposte emendative analoghe sono state presentate sia da Gruppi di maggioranza che da Gruppi di opposizione.

In conclusione, esprime alcuni rilievi critici sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 18.0.7, in particolare in relazione al meccanismo compensativo di cui al comma 5. Chiede pertanto al Presidente di riconsiderare la sua decisione sul punto.

Il PRESIDENTE, riservandosi di svolgere un supplemento di istruttoria sull'emendamento 18.0.7, comunica che l'emendamento 20.50, in materia di previsione dei criteri di ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, è stato dichiarato inammissibile in conformità alle decisioni assunte dalla Presidenza del Senato sul contenuto proprio del disegno di legge finanziaria. Conferma invece l'ammissibilità dell'ordine del giorno presentato in materia.

Il senatore MONTALBANO (*Misto-CS*), pur comprendendo le ragioni di opportunità che inducono a conformarsi alla pronuncia della Presidenza del Senato, palesa le sue forti perplessità, considerando che l'emendamento in esame fa salvo quanto stabilito dalla legge n. 222 del 1985 che, nel disporre in ordine allo stanziamento del clero in servizio nelle diocesi, originava da preventivi accordi tra il Governo italiano e la Santa Sede. Dopo aver rilevato che possono ritenersi esclusi profili di illegittimità costituzionale dell'emendamento, pone all'attenzione della Presidenza di poter riconsiderare la sua posizione in merito all'ammissibilità

della proposta, auspicando che il Governo accolga in ogni caso l'ordine del giorno presentato sullo stesso argomento.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il sottosegretario SARTOR preannuncia una richiesta di accantonamento dell'emendamento 21.0.4 e rileva l'opportunità di esaminarlo insieme all'emendamento 20.15 per consentire un maggior coordinamento degli interventi a favore degli italiani all'estero.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 21 si danno per illustrati e si passa all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 22.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 22.10 che prevede una serie di interventi a favore degli arsenali militari, includendo anche il Polo di Mantenimento Pesante situato a Piacenza, tenendo conto del progetto nazionale orientato alla riorganizzazione degli arsenali militari stessi.

Il senatore FERRARA (*FI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 22.0.2 che dichiara di condividere.

Il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) illustra l'emendamento 22.0.3 che prevede delle misure di sostegno nei confronti del personale militare e dei civili che hanno subito dei danni a seguito dell'esposizione all'uranio impoverito, e richiama l'importanza di intervenire attraverso un apposito Fondo, come già previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno, per garantire la bonifica dei poligoni ove è stato utilizzato il materiale in questione. Ricorda, quindi, l'audizione del ministro Parisi presso la Commissione difesa del Senato che ha ribadito l'importanza di intervenire anche a favore delle vittime civili attraverso l'individuazione di adeguate risorse finanziarie. Richiama, pertanto, l'attenzione del relatore su tali problematiche oggetto, tra l'altro, di numerosi articoli apparsi sugli organi di stampa, evidenziando la necessità di garantire il diritto della salute del personale militare e dei cittadini, esposti all'uranio impoverito.

Il senatore DAVICO (*LNP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 22.0.4, che illustra, richiamandone l'importanza.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra l'emendamento 22.0.5 volto al riordino delle carriere delle forze armate e di quelle di polizia, per le quali, a differenza degli altri dipendenti pubblici, non è stato previsto alcun generale riordino. Si sofferma, altresì sull'importanza di garantire la sicurezza dei cittadini dotando le forze dell'ordine delle risorse finanziarie e umane necessarie per l'espletamento dei loro compiti.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 22 si danno quindi per illustrati e si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 23.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 23.2, che illustra, soffermandosi sul tema delle intercettazioni telefoniche, in merito alle quali richiede al rappresentante del Governo chiarimenti circa l'opportunità di prevedere adeguate garanzie per i cittadini oggetto di intercettazioni.

Il senatore DAVICO (*LNP*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 23.4 e 23.5, che illustra, richiamando l'attenzione sul fatto che alcune procure, nonostante le ingenti risorse destinate alle intercettazioni telefoniche, non hanno raggiunto i risultati investigativi che si erano prefissate. Sottolinea, quindi, l'importanza di stabilire un tetto alle spese per le intercettazioni telefoniche ed evidenzia che le proposte emendative illustrate si muovono in tale direzione.

Interviene, quindi, il senatore FERRARA (*FI*), sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 23, soffermandosi sulle problematiche sottese al fenomeno delle intercettazioni telefoniche, i cui costi risultano assai elevati, e richiamando altresì i costi delle intercettazioni ambientali, che necessitano di una tecnologia diversa rispetto alle intercettazioni telefoniche.

I restanti emendamenti riferiti agli articoli 23, 24 e 25 si danno quindi per illustrati e si passa alle proposte emendative volte ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 25.

Il senatore VEGAS (*FI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 25.0.1, che illustra, volto a prevedere un Fondo per la riqualificazione ed il potenziamento degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali, illustrando altresì la proposta 26.0.4 di analogo tenore. Illustra poi l'emendamento 25.0.13 che mira a reintegrare i Fondi per la sicurezza in considerazione della loro progressiva diminuzione nell'ultimo periodo.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 25 e 26 si danno quindi per illustrati e si passa all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 27.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra l'emendamento 27.1, dichiarato inammissibile solo in relazione al 1° comma, richiamandone l'importanza in relazione alla chiusura dell'emergenza della crisi sismica in Umbria e Marche.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 27 si danno quindi per illustrati e si passa all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 28.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) illustra l'emendamento 28.1 che estende il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, già previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno, al comparto della pesca, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico e di aumentare la competitività di tale comparto particolarmente strategico per l'economia del settore primario.

I restanti emendamenti riferiti agli articoli 28 e 29 si danno quindi per illustrati e si passa all'illustrazione delle proposte emendative volte ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 29.

Il sottosegretario SARTOR ritira l'emendamento 29.0.1, relativo all'aggiornamento del catasto dei terreni, rilevando che il contenuto normativo della proposta emendativa è già presente nel testo del decreto-legge n. 159 del 2007 in materia fiscale recentemente approvato dal Senato.

Risulta quindi decaduto il relativo subemendamento 29.0.1/1.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) illustra, quindi, l'emendamento 29.0.3 che introduce una serie di misure per garantire anche alle fasce sociali più deboli l'acquisto di prodotti agroalimentari che hanno subito, negli ultimi mesi, un notevole rialzo dei prezzi. A tale riguardo si sofferma, in particolare, sulla problematiche legate alla scarsa qualità dell'alimentazione dei bambini e delle persone anziane appartenenti alle fasce sociali più disagiate, sottolineando la necessità di prevedere buoni per l'acquisto da parte di tali soggetti di alcuni generi alimentari individuati in un apposito paniere di beni.

Illustra, inoltre, l'emendamento 29.0.4, che prevede alcuni interventi nel settore dell'irrigazione. A tale proposito evidenzia l'opportunità di prevedere misure di favore per le piccole e medie imprese agricole che effettuano degli investimenti per la sostituzione degli impianti di irrigazione in uso con nuove tecnologie in grado di ridurre il consumo idrico e di garantire un risparmio delle risorse stesse.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 29.0.12, mentre il senatore DAVICO aggiunge la propria firma all'emendamento 29.0.13, che illustra, soffermandosi sull'importanza di contrastare i fenomeni, sempre più diffusi in particolare sui mercati esteri, di contraffazione dei prodotti agroalimentari, prevedendo un'adeguata tutela dei prodotti stessi caratterizzati, come è noto, da elevati *standard* qualitativi. Raccomanda infine l'approvazione della proposta 29.0.20, alla quale aggiunge la firma.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) illustra l'emendamento 29.0.24 relativo alla sospensione temporanea delle esecuzioni forzose nei confronti di alcuni imprenditori agricoli della regione Sardegna che avevano contratto debiti con istituti di credito. A tale riguardo richiama la situazione di particolare difficoltà che stanno affrontando gli imprenditori agricoli di tale regione e auspica un piano per la ristrutturazione dei debiti contratti.

Il senatore MARCORA (*Ulivo*) preannuncia una richiesta di accantonamento dell'emendamento 29.0.24, in considerazione di un prossimo incontro di alcuni rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole della regione Sardegna presso i ministeri competenti, per affrontare la grave situazione che si è venuta a creare in tale Regione e illustra, l'emendamento 29.0.28.

Dopo un intervento del senatore VEGAS (*FI*) che rileva come l'emendamento 29.0.24 presenti un contenuto analogo a quello dell'emendamento 28.3, il presidente MORANDO considera illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 29 e rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 9^a e 14^a RIUNITE

**(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)
(14^a - Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 30 ottobre 2007, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 1, del Regolamento, del parlamentare europeo Giuseppe Castiglione sulle problematiche connesse alla riforma dell'OCM vino.

BILANCIO (5^a)

Martedì 30 ottobre 2007, ore 9, 15 e 20,30

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).
 - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008 (Tab. 1).
 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (Tab. 2).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 30 ottobre 2007, ore 13

Audizione dei Direttori generali dell'INPS, dell'INPDAP, dell'INAIL, dell'IPOST, dell'ENPALS, dell'IPSEMA, dell'ENAM sui costi di gestione degli organi.
